

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE *

di Massimo FERRARI**

ABSTRACT

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (di seguito PRO) è uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che consente al debitore di proporre a tutti i creditori, suddivisi necessariamente in classi, un piano di pagamento caratterizzato da grande flessibilità, poiché potenzialmente svincolato dalle disposizioni civilistiche concernenti la responsabilità patrimoniale del debitore e il concorso dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione; all'approvazione a maggioranza da parte di tutte le classi consegue l'omologazione del piano, che diventa vincolante per la generalità dei creditori. Il PRO, pur avendo notevoli affinità con il concordato preventivo, si pone come figura giuridica autonoma e distinta da quest'ultimo, la cui disciplina, pertanto, non risulta ad esso applicabile in via analogica, ma solo se oggetto di espresso richiamo. Lo strumento in esame è riservato agli imprenditori commerciali, esclusi i minori, in stato di crisi o di insolvenza. È indiscutibile che il piano possa contemplare la continuità aziendale, diretta e indiretta, ed ancorché associata ad una parziale liquidazione del patrimonio. Più controverso se esso possa avere natura meramente liquidatoria. La soluzione di tale quesito non è di poco conto, in quanto il debitore che proponga un PRO meramente liquidatorio godrebbe di un significativo vantaggio, stante l'assenza del vincolo (previsto invece per il concordato preventivo liquidatorio) di effettuare un riparto non inferiore ad un determinato importo percentuale a favore dei creditori chirografari e di apportare all'attivo patrimoniale risorse aggiuntive.

SOMMARIO

1. Aspetti caratterizzanti..... 1
2. Disciplina analitica 2
3. Soluzioni interpretative relative a:
ammissibilità di un piano meramente liquidatorio;

* Nota introduttiva: gli articoli menzionati nel testo, ove non diversamente indicato si riferiscono al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

** già responsabile Ufficio Legale Intesa Sanpaolo - cultore della materia di Crisi d'impresa.

quantificazione dei termini temporali intercorrenti fra eventuale proposta di “transazione fiscale e contributiva” e richiesta di omologazione del piano

7

4. Possibili “ciambelle di salvataggio” per il debitore: richiesta di verifica degli esiti della votazione; passaggio ad una proposta di concordato preventivo 8

5. Conclusioni: vantaggi, svantaggi e criticità del PRO 9

1. ASPETTI CARATTERIZZANTI

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (di seguito PRO), al quale il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII) dedica il Capo I bis del Titolo IV, è uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che consente al debitore di proporre a tutti i creditori, suddivisi necessariamente in classi¹, un piano di pagamento caratterizzato da grande flessibilità, poiché potenzialmente svincolato dalle disposizioni civilistiche concernenti la responsabilità patrimoniale del debitore e il concorso dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione; all'approvazione a maggioranza da parte di tutte le classi consegue l'omologazione del piano, che diventa vincolante per la generalità dei creditori.

L'istituto, introdotto nel CCII con il D.lgs. 22 giugno 2022 n. 83, il c.d. Secondo Correttivo, “nasce dalla -dichiarata- esigenza di dare attuazione all'art. 11 della direttiva UE 2019/1023, la quale «richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto»”².

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r) per “classe di creditori” si intende l'insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.

² Cfr. la Relazione illustrativa del D. lgs. 22 giugno 2022 n. 83, pagg. 81-82.

Il PRO ha notevoli affinità con il concordato preventivo (alla cui disciplina, peraltro, si rinvengono numerosi rimandi), dal quale tuttavia si differenzia strutturalmente stanti le peculiarità sopra indicate.

In virtù di tali specifiche caratteristiche il PRO si pone come figura giuridica autonoma, del tutto distinta dal concordato preventivo³, la cui disciplina, in assenza di espresso richiamo, non risulta pertanto ad esso applicabile in via analogica.

La potenziale maggiore flessibilità in sede di predisposizione del piano è bilanciata, come esamineremo, dalla maggiore rigidità nella determinazione della maggioranza necessaria alla sua approvazione

2. DISCIPLINA ANALITICA

L'art. 64 *bis* (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) delinea, al primo comma, il contorno e le peculiarità dell'istituto:

“Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale [...] che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile⁵, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione”.

³ Così anche Trib. di Roma, decreto 25 marzo 2025 (in *Diritto della Crisi*, https://dirittodellacrisi.it/file/JxysewOtPlmPlm20qvODFxNHDALYPUIBVwhYQnXL.pdf/Trib.%20Roma,%2025%20marzo%202025,%20Pres.%20Jachia,%20Est.%20Cottone_redatto.pdf) per il quale “*l'istituto, pur modellato sul concordato preventivo, ne differisce sotto molteplici punti di vista tanto da indurre a ritenere che esso costituisca un autonomo istituto regolato da norme proprie e contenente solo alcuni riferimenti alla disciplina concordataria*”.

⁴ La formulazione della parte omessa (“...che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d”) è apparentemente involuta, come se un imprenditore, intenzionato ad accedere al piano, avesse interesse a dimostrare la presenza di requisiti che gli escludono l'accesso. Si ritiene pertanto che la parola *dimostra* non vada intesa in senso processuale di *fornisce la prova*, ma più semplicemente sia utilizzata quale sinonimo di *mostra/evidenzia*, ossia che dall'esame documentale svolto dal

Lo strumento, come chiaramente ricavabile dalla lettera della norma, è riservato ai soli imprenditori commerciali, esclusi i minori, in stato di crisi o di insolvenza.

La principale peculiarità dell'istituto è costituita, come detto, dalla possibilità di derogare, in sede di pagamento dei creditori, agli articoli 2740 e 2741 c.c.; la deroga al primo dei due articoli, che pone il principio della responsabilità patrimoniale⁶, consente al debitore di trattenere per sé, anche in un contesto meramente liquidatorio, parte delle risorse prodotte dal piano, distribuendo ai creditori solo la porzione residua, pur in assenza di una loro completa soddisfazione; la deroga al secondo⁷ permette al debitore una piena discrezionalità nella distribuzione del valore generato dal piano, prescindendo sia dal rispetto della proporzionalità tra creditori di medesimo grado (c.d. *par condicio*) che dall'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'ampia libertà del debitore, nella distribuzione del valore generato dal piano⁸, trova l'unico limite esplicito del trattamento riservato ai crediti dei lavoratori dipendenti, da soddisfarsi integralmente entro 30 giorni dall'omologazione; altro limite - questo implicito e di natura generale, ad efficacia indiretta - è posto dall'ottavo comma della norma in esame, dal quale, di fatto, è possibile dedurre, argomentando *a contrario*, che la soddisfazione del creditore non debba essere inferiore rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale.

Definite le caratteristiche del PRO l'articolo in esame ne delinea la disciplina, sia formulando previsioni specifiche, sia richiamando espressamente norme proprie del concordato preventivo (e della liquidazione giudiziale).

Quanto al contenuto del piano, il comma 9 richiama l'art. 87 comma 1 (dettato in materia di

tribunale non risulti, in capo all'imprenditore, il possesso congiunto dei requisiti caratterizzanti *l'impresa minore*.

⁵ Crediti vantati dai lavoratori dipendenti per retribuzioni e indennità o comunque in conseguenza del rapporto di lavoro.

⁶ “*Il debitore risponde...con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge*”.

⁷ “*I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione...[costituite da] i privilegi, il pegno e le ipoteche*”.

⁸ Quindi, a differenza che nelle procedure concorsuali maggiori, può essere derogata sia la c.d. *absolute priority rule* (cioè l'integrale soddisfazione del credito di grado superiore prima di pagare quello di grado successivo) che la c.d. *relative priority rule* (la quale comporta che i creditori inseriti in una classe siano trattati almeno pariteticamente a quelli appartenenti a classi di pari grado e più favorevolmente rispetto a quelli rientranti in classi con grado inferiore).

concordato preventivo), il quale prevede, tra l'altro ed in particolare, che in esso siano indicati:

- attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- le cause e l'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova l'impresa e le strategie d'intervento;
- l'attuale valore di liquidazione dell'impresa;
- *“le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”*;
- gli apporti di nuova finanza, qualora necessari ed il motivo per cui sono previsti;
- in caso di continuità aziendale (diretta) il piano industriale;
- gli accorgimenti da adottare, durante l'esecuzione del piano, in ipotesi di scostamenti dagli obiettivi programmati;
- l'indicazione analitica delle parti interessate al piano e dei rispettivi crediti;
- le classi entro cui sono stati ripartiti i creditori, con i criteri di suddivisione utilizzati;
- le parti eventualmente non interessate dal piano.

Un professionista indipendente dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La domanda di omologazione del piano è presentata con le modalità previste dal procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, articoli 40 e 44 e dovrà essere corredata della documentazione indicata nell'art. 39⁹.

Come altresì espressamente previsto dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo in esame, *“alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 46”*, da cui conseguono: la prededucibilità dei *“crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente*

compiuti dal debitore”; l'inefficacia dei diritti di prelazione acquisiti dai creditori, rispetto a quelli concorrenti, salvo che l'acquisizione sia stata autorizzata dal tribunale; l'inefficacia, rispetto ai creditori anteriori, delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti l'iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese.

Il ricorso dovrà altresì esporre le ragioni per cui quanto viene proposto è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale¹⁰.

Nell'ambito del PRO è consentito accedere alla c.d. *“transazione fiscale e contributiva”*, con le seguenti specifiche modalità, indicate nel comma 1 *bis*.

Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore potrà proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi (e dei relativi accessori) amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi (e relativi accessori) amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente, il quale dovrà attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, che la stessa consente un trattamento dei crediti fiscali e contributivi non peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è presentata direttamente agli enti creditori, la cui eventuale adesione dovrà intervenire entro novanta giorni. In caso di modifiche e laddove tali modifiche si sostanzino in una nuova proposta, il termine è aumentato, rispettivamente, di sessanta e novanta giorni. La scelta dell'ente circa l'adesione o meno è discrezionale e non è prevista alcuna modalità di *cram down*.

L'adesione costituisce presupposto del successivo voto favorevole all'omologazione del piano.

Il tribunale, a seguito della presentazione del ricorso per l'omologazione del piano, valuta la ritualità della proposta e verifica la corretta formazione delle classi. Se l'esito è positivo, con decreto nomina un giudice delegato al

⁹L'art. 39 prevede che il debitore depositi: le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'ideale certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi

assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

¹⁰ Ciò in forza del disposto dell'art. 87, comma 2, oggetto di espresso richiamo da parte dell'art. 64 *bis*, comma 9.

procedimento e nomina oppure conferma¹¹ il commissario giudiziale, indica le modalità ed i tempi per l'espressione del voto da parte dei creditori, fissa il termine per il versamento dell'importo ritenuto necessario per le spese di procedura¹².

Le verifiche che è chiamato a svolgere il tribunale sono sicuramente stringenti e puntuali circa la corretta composizione delle classi, onde evitare un surrettizio addomesticamento del voto. Per quanto riguarda la valutazione della proposta la legge utilizza il termine "ritualità", che tuttavia non si ritiene debba essere inteso come mero controllo formale. Il tribunale, pur non essendo chiamato ad eseguire una valutazione di merito del piano non potrà non tener conto di aspetti che ne contraddicano l'attendibilità e fattibilità, rilevabili *ictu oculi* dal tribunale stesso o eventualmente evidenziati dal commissario giudiziale¹³.

Le operazioni di voto, ivi incluse le interlocuzioni con i creditori, sono gestite dal commissario giudiziale, in ossequio alle indicazioni contenute nel decreto del tribunale.

Il tribunale può omologare il PRO solo se il piano ottiene l'approvazione da parte di tutte le

classi secondo le modalità di cui all'art. 64 bis, c. 7: *"In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe"*. *I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiante, sono inseriti in una classe distinta"*¹⁴.

Esauritesi le operazioni di voto "il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del

¹¹ L'eventuale conferma riguarda il caso in cui il commissario giudiziale sia già stato nominato a seguito di precedente ricorso formulato ex art. 44.

¹² Se l'esito delle verifiche è negativo il tribunale, pur in assenza di espressa previsione normativa, non può che pronunciare decreto di rigetto dell'istanza. Dubbi sorgono circa la reclamabilità del decreto di rigetto, atteso il mancato richiamo dell'art. 47, c. 5. In tale contesto si preferisce ritenere che si possa porre rimedio al rigetto eventualmente mediante riproposizione del ricorso, previa risoluzione degli impedimenti che ne hanno determinato il rigetto stesso.

¹³ Che l'espressione "ritualità" non limiti le valutazioni del giudice, circa la proposta, ad un ambito meramente formale è condiviso da Trib. di Roma, decreto 25 marzo 2025, cit.

¹⁴ L'applicazione di tale meccanismo consente di fatto l'approvazione della proposta anche solamente con il voto favorevole di 1/3 dei crediti complessivi.

¹⁵ Alle operazioni di voto si applicano altresì, in forza di espresso richiamo contenuto nel comma settimo stesso, alcune norme afferenti all'espressione del voto nel concordato preventivo. Al riguardo si evidenzia in particolare quanto segue:

- il voto è espresso telematicamente, tramite PEC inviata al commissario giudiziale;
- almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il commissario giudiziale deposita ed invia ai creditori, al debitore ed a tutti gli altri interessati la sua relazione illustrativa (e valutativa) della proposta, con allegato l'elenco (valido ai soli fini della votazione) dei creditori legittimati al voto con i rispettivi crediti;
- fino a dieci giorni prima del termine iniziale per le votazioni, i soggetti interessati possono formulare osservazioni e contestazioni (relativamente alla proposta o ai crediti concorrenti), tramite PEC, al commissario giudiziale;
- quest'ultimo ne informa tutti gli altri interessati (incluso il debitore) oltre al giudice delegato e, ricevuti eventuali

chiarimenti dal debitore, deposita in tribunale una relazione che comunica a tutti gli interessati, non oltre sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto;

- almeno due giorni prima rispetto a questa data il giudice delegato comunica i suoi eventuali provvedimenti al commissario giudiziale, al debitore ed ai creditori;

- il giudice delegato può ammettere, anche parzialmente, i crediti contestati, ai soli fini del voto e del computo delle maggioranze; in mancanza di tale intervento del giudice, i creditori sono ammessi ai sensi dell'elenco redatto dal commissario, salvo il diritto di opporsi all'omologazione. I creditori esclusi possono opporsi all'omologazione qualora la loro ammissione avrebbe influenzato la determinazione delle maggioranze. Fermo quanto precede, ai fini sostanziali, il creditore che contesti il grado o l'importo non riconosciuto, in tutto o in parte, del proprio credito, potrà ricorrere, per l'accertamento, al giudice ordinario, senza che ciò sia impedito dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di omologa;

- sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze alcune categorie di creditori (coniuge, parenti e affini, società controllante e controllate, creditori in conflitto di interessi);

- all'esito della votazione il commissario giudiziale redige una relazione che riporta i voti favorevoli, i contrari e gli astenuti, con indicazione dei nominativi dei creditori e dei rispettivi crediti, depositandola in cancelleria entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto;

- il commissario, qualora ritenga, al termine delle operazioni di voto ed al raggiungimento delle maggioranze, che la fattibilità del piano sia mutata, ne informa i creditori, che possono costituirsi nel giudizio di omologazione al fine di modificare il voto già espresso.

registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso". I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza¹⁶.

Come già sopra accennato "Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione"¹⁷.

Il tribunale, conclusa l'istruttoria, decide con sentenza circa l'omologazione del PRO. La sentenza è impugnabile ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 51, 52 e 53.

Nell'ambito del PRO (sintantochè non intervenga sentenza circa l'omologazione) il debitore potrà richiedere le misure cautelari e protettive in applicazione degli artt. 54 e 55.

La gestione dell'impresa è disciplinata dai commi 5 e 6, i quali prevedono che dalla data della presentazione della domanda di omologazione e fino all'omologazione stessa, "l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale", con lo specifico obbligo di condurla "nel prevalente interesse dei creditori"; dovrà comunque informare "... preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione". Il commissario giudiziale, se ritiene che l'atto possa recare pregiudizio ai creditori o non sia coerente con il piano prospettato lo comunicherà all'imprenditore (e all'organo di controllo ove esistente). Se l'atto viene ugualmente compiuto il commissario relazionerà il tribunale che

valuterà l'eventuale revoca del decreto introduttivo della procedura. In caso di revoca potrà altresì avviare la procedura di liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero (preavvisati dal tribunale medesimo per il tramite del commissario giudiziale).

Il comma 9 richiama, oltre al già citato art. 87, commi 1 e 2, una serie di articoli, relativi al concordato preventivo ed alla liquidazione giudiziale, dai quali si ricavano, fra le altre, le regole esposte di seguito.

Dalla data di deposito della domanda non operano le cause di riduzione del capitale e di scioglimento della società per perdite.

Se il piano prevede un'offerta irrevocabile, da parte di un soggetto già individuato, per l'acquisto dell'azienda, di rami di essa o di specifici beni, il tribunale o il giudice da questo delegato disporranno che se ne dia idonea pubblicità al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti¹⁸.

I contratti con le pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto della presentazione della domanda di accesso al PRO.

I contratti pendenti, ossia i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al PRO proseguono. Tuttavia il debitore, una volta presentati piano e proposta, "può chiedere, con autonomia istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione"¹⁹.

Se il piano prevede la continuità aziendale, "i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al PRO". I creditori interessati da misure protettive sottostanno al divieto di cui sopra anche a fronte del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al PRO laddove i contratti siano

¹⁶ Cfr. art. 48, commi 1 e 2, espressamente richiamati dall'art. 64 bis, c. 9.

¹⁷ Art. 64 bis, c. 8, secondo periodo.

¹⁸ Nel PRO non è invece prevista, espressamente, la possibilità che, come accade per il concordato preventivo, si dia luogo alle c.d. "proposte concorrenti", formulate da creditori o da terzi interessati, ossia un piano e relativa proposta alternativi al piano ed alla proposta formulati dal debitore. Tuttavia il richiamo operato dall'art. 64 bis, c. 7 all'art. 109, c. 2 lascia presumere l'ammissibilità di proposte concorrenti anche nell'ambito del PRO.

¹⁹ Tale possibilità non ricorre, pertanto, in caso di presentazione della domanda ex art. 44, salva l'eccezione prevista dal comma 1 quater di tale articolo, per cui "il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto".

“essenziali”, ossia “*necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore*”.

Prima dell’omologazione del PRO, “*quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, il debitore può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa....., ovvero all’apertura e allo svolgimento...[della procedura] e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori*”.

Successivamente all’omologazione, “*quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione [del PRO] ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili*”²⁰.

Le prededuzioni di cui sopra si applicano anche al rimborso dei finanziamenti erogati, in qualsiasi forma, dai soci; ciò in espressa deroga all’art. 2467 c.c. che ne prevede, invece, la postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

Inoltre, sempre in ambito di continuazione, eventualmente parziale e/o indiretta, dell’attività aziendale, ai sensi del comma 9 *bis* il tribunale, quando il piano prevede il trasferimento, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile²¹.

Tornando di nuovo al comma 9 (*rectius*, agli articoli ivi richiamati) è opportuno evidenziare, in particolare, che dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’art. 39, comma 3²²:

- le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi non spiegano effetto nei confronti dei creditori;

- il decorso degli interessi relativamente ai crediti chirografari viene sospeso²³.

Per quanto riguarda la disciplina della fase successiva all’omologazione si ritiene opportuno evidenziare le seguenti peculiarità.

Se il piano contempla la liquidazione del patrimonio il tribunale, con la sentenza di omologa, nomina uno o più liquidatori, per provvedere alla liquidazione con efficienza e celerità, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Il PRO omologato, salvo patto contrario, ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ed è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Questi tuttavia conservano impregiudicati i diritti vantati nei confronti dei coobbligati e fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

Dopo l’omologazione il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento del piano riferendo al tribunale.

Se il PRO prevede la continuità aziendale e si rendono necessarie modifiche sostanziali al piano per l’adempimento della proposta, l’imprenditore dovrà chiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione e comunicherà le modifiche al commissario giudiziale che riferirà al tribunale. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche, disporrà che il commissario giudiziale curi la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese e li comunichi ai creditori. Non si dà corso al rinnovo della votazione (e dell’omologa), ma i creditori potranno presentare opposizione.

Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del PRO per inadempimento. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine previsto per l’ultimo adempimento indicato

²⁰ In entrambi i casi la prededucibilità, in ipotesi di successiva liquidazione giudiziale, viene meno laddove i finanziamenti risultino organici ad attività fraudolenta del debitore ed i soggetti finanziatori ne fossero al corrente.

²¹ Art. 2560, c. 2 c.c.: “*Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*”.

²² Art. 39, c. 3: “*Quando la domanda è presentata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le*

dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a)”.

²³ Per quanto riguarda i crediti privilegiati l’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

in proposta. Solo in seguito alla risoluzione del tribunale, su istanza di parte, può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, esistendone i presupposti, “salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al” ricorso per accedere al PRO. In tal caso per l’eventuale apertura della liquidazione giudiziale non è necessaria la previa risoluzione.

Il PRO può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Anche per l’esercizio dell’azione di annullamento è indicato un termine di decadenza, che la norma quantifica in sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque in due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dalla proposta.

Entrambi i procedimenti di cui sopra sono disciplinati dagli artt. 40 e 41.

3. SOLUZIONI INTERPRETATIVE RELATIVE A: AMMISSIBILITÀ DI UN PIANO MERAMENTE LIQUIDATORIO; QUANTIFICAZIONE DEI TERMINI TEMPORALI INTERCORRENTI FRA EVENTUALE PROPOSTA DI “TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA” E RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Circa l’ammissibilità di un piano meramente liquidatorio.

È indiscutibile che il piano possa contemplare la continuità aziendale, diretta e indiretta, ed

ancorché associata ad una parziale liquidazione del patrimonio. Più controverso se esso possa avere natura meramente liquidatoria.

Si ritiene al riguardo che il D. lgs. 13 settembre 2024 n. 136, il c.d. Terzo Correttivo, abbia risolto il dubbio nel senso dell’ammissibilità di un PRO anche totalmente liquidatorio, grazie alla modifica del nono comma dell’art. 64 *bis*. L’attuale formulazione della norma consente infatti l’applicabilità al PRO dell’art. 114, avente ad oggetto “Disposizioni sulla liquidazione del concordato liquidatorio”, in precedenza esclusa²⁴.

Sembra supportare tale interpretazione anche quanto si legge nella relazione illustrativa del Terzo Correttivo a proposito del motivo per cui il legislatore ha inteso correggere la norma: “*Il richiamo all’articolo 114 [fra le norme la cui applicazione al PRO era espressamente esclusa nella versione originaria del nono comma] quindi - che ha fatto dubitare della natura dello strumento e della possibilità di utilizzarlo anche con finalità meramente liquidatorie - è stato sostituito dal richiamo all’articolo 114-bis, introdotto dallo stesso schema di decreto legislativo, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell’ambito del concordato in continuità aziendale*”²⁵. Un significativo vantaggio per il debitore proponente il PRO, allorché questo assuma veste meramente liquidatoria, è quello dell’assenza del vincolo (previsto invece per il concordato preventivo liquidatorio) di effettuare un riparto non inferiore ad un determinato importo percentuale a favore dei creditori chirografari e di apportare all’attivo patrimoniale risorse aggiuntive²⁶.

²⁴ A prescindere dalla modifica apportata dal Terzo Correttivo, si ritiene che anche in precedenza sussistessero concreti elementi per l’ammissibilità di un PRO liquidatorio. Si sottolineano in particolare gli artt. 99 e 101, espressamente richiamati dall’art. 64 *bis*, c. 9: entrambi contengono l’inciso “quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale”, suggerendo, di fatto, che la continuazione potrebbe anche non esserci.

²⁵ Cfr. la relazione illustrativa allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 luglio 2024, pag. 43.

²⁶ Occorre tuttavia evidenziare come in giurisprudenza la possibilità di proporre un PRO meramente liquidatorio rimanga controversa. Il Trib. di Milano, con decreto del 24 ottobre 2024 (in Il Caso.it,

https://ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it/uploads/admin_files/Trib-Milano-9-novembre-2024-Pres-Vasile-Est-Rossetti-1.pdf), ha ritenuto ammissibile il PRO con piano liquidatorio richiesto da una società immobiliare, osservando: “quanto all’attivo immobiliare, lo stesso sarà liquidato con modalità conformi al nuovo testo dell’art. 114 CCII, così come richiamato, a seguito della novella del 2024, dall’art. 64 bis, co. 9, CCII; tale esplicito richiamo alla disposizione intitolata alla “liquidazione nel concordato liquidatorio” determina il superamento di tutti quei dubbi che, invece, parte della dottrina aveva sollevato circa l’ammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di natura eminentemente liquidatoria nel vigore della precedente formulazione dell’art. 64 bis CCIP”. In realtà con successiva sentenza (di omologazione) in data 5 giugno 2025 (in Il Caso.it, <https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/33906.pdf>) lo stesso tribunale, pur non smentendo quanto asserito in via

Circa il tempo che deve intercorrere fra proposta di transazione fiscale e contributiva e richiesta di omologazione.

L'art. 64 bis comma 1 *bis*, che disciplina la transazione fiscale e contributiva nell'ambito del PRO, non individua con precisione il termine entro il quale dovrà essere presentata ai competenti uffici la proposta transattiva, limitandosi ad indicare che ciò deve avvenire “*prima della domanda di omologazione del piano*”. È evidente che la concreta determinazione del tempo che dovrà intercorrere fra deposito della proposta di transazione e domanda di omologazione del piano non possa essere lasciata alla discrezionalità del debitore, ma, secondo logica, vada quantificata in una durata coerente con l'esigenza di lasciare all'ente creditore un congruo lasso temporale per assumere le proprie determinazioni.

Si ritiene pertanto che tale termine non possa che coincidere con il termine massimo di novanta giorni (eventualmente aumentato di sessanta giorni in caso di modifica della proposta e di novanta giorni se la modifica si sostanzia in una nuova proposta) che il comma 1 *bis* riconosce al creditore pubblico per l'eventuale adesione alla proposta transattiva²⁷. Quanto precede salvo che la

generale nel decreto circa l'idoneità del PRO ad assumere veste eminentemente liquidatoria, ha corretto il tiro, precisando “*che nel ridetto decreto, aveva qualificato come liquidatorio il piano di ristrutturazione proposto che, però, deve essere qui più correttamente qualificato come in continuità diretta in quanto l'attività tipica della società, un'immobiliare, prosegue, ai sensi del piano, per 5 anni.....nell'arco dei quali la società continuerà a svolgere la sua tipica attività giungendo, infine, all'ordinata cessione dei suoi cespiti....*”. Di contra il Trib. di Roma, con il decreto del 25 marzo 2025, cit., ha rigettato il ricorso per l'omologazione di un PRO fondato su un piano esclusivamente liquidatorio, ritenendo, fra l'altro, che il PRO non possa perseguire tale finalità ma debba necessariamente contemplare la continuità aziendale. Il tribunale basa tale interpretazione, in particolare, su tre valutazioni di ordine generale: una ipotetica incostituzionalità, per eccesso di delega, di una norma che ammettesse il PRO liquidatorio; una sostanziale divergenza di questa fattispecie rispetto alle finalità, di conservazione aziendale, proprie della Direttiva UE 2019/1023; la sua elusività rispetto all'obbligo, per chi propone un concordato liquidatorio, di apportare risorse esterne pari almeno al 10% dell'attivo e di soddisfare i creditori chirografari in misura non inferiore al 20%.

Pur apprezzando la raffinatezza del ragionamento, le suddette motivazioni non si ritengono condivisibili. L'eventuale incostituzionalità della norma andrebbe accertata e dichiarata dall'organo giurisdizionale istituzionalmente deputato; il legislatore nazionale nel recepire una direttiva UE può

determinazione (positiva) dell'ente intervenga prima della scadenza del termine massimo previsto: in tal caso nulla osterebbe alla anticipata presentazione della richiesta di omologa²⁸.

Cambiando prospettiva ed analizzando la problematica dal lato ente pubblico creditore, il termine indicato dalla norma non sembra assumere natura perentoria, ma appare piuttosto svolgere una funzione di coordinamento fra l'interesse (ben espresso dalla locuzione “prima”) del creditore in argomento a poter disporre di un congruo lasso temporale per le proprie valutazioni e l'esigenza di assicurare alla procedura un approdo in tempi certi. Conseguentemente l'adesione alla proposta transattiva potrà validamente intervenire anche successivamente, purché entro l'arco temporale fissato per l'espressione del voto.

4. POSSIBILI “CIAMBELLE DI SALVATAGGIO” PER IL DEBITORE: RICHIESTA DI VERIFICA DEGLI ESITI DELLA VOTAZIONE; PASSAGGIO AD UNA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

legittimamente ampliarne il raggio di azione, purché ciò non generi contrasto con la norma europea; il PRO, per espresso riconoscimento del tribunale medesimo, ha “*piena autonomia rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*”. Non si vede pertanto il motivo per il quale non possa contraddire una previsione che la legge detta in relazione al concordato preventivo (liquidatorio). Peraltro ciò non costituirebbe nemmeno un'eccezione isolata, visto che anche il concordato semplificato, strumento necessariamente liquidatorio, non sottostà ad obblighi di apporto di risorse esterne e di soddisfazione minima dei chirografari.

²⁷ Al riguardo cfr. altresì Andreani G., “Transazione fiscale, tempi certi per il piano di ristrutturazione”, in *Il Sole 24 Ore*, 10 aprile 2026. L'autore evidenzia come “*lo scopo della locuzione “prima” è pertanto quello di consentire alle agenzie fiscali di esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e questa esigenza è assicurata se la proposta di transazione fiscale è presentata almeno novanta giorni prima del deposito della richiesta di omologazione*”.

²⁸ Laddove la determinazione fosse negativa, attesa la necessità del consenso di tutte le classi per ottenere l'omologazione del PRO e considerato che il creditore pubblico confluirebbe in apposita classe, verrebbe meno l'interesse del debitore a richiedere l'omologazione del piano, salvo che non si prefigurino la concreta possibilità di una modifica, nella successiva fase di votazione, della prima decisione -negativa- assunta dal creditore.

L'art. 64 *ter* (Mancata approvazione di tutte le classi) fornisce una sorta di *prova di appello* al debitore, qualora la relazione del commissario attesti la mancata approvazione da parte di tutte le classi.

Infatti esso prevede che:

comma 1: “*Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ... [dal commissario giudiziale], il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione*”.

comma 2: “*Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater,*” ... il giudice delegato riferisce riguardo il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste al tribunale, il quale, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, su istanza di una parte legittimata, può dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'art. 64 *quater* (Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo) consente una ulteriore via d'uscita al debitore, qualora difetti l'approvazione da parte di tutte le classi, prevedendo che il medesimo, in luogo della richiesta di riconteggio di cui al precedente articolo, possa “*modificare la domanda formulando una proposta di concordato. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza ... [del PRO]*”. L'articolo stabilisce altresì che, in ogni caso, anche al di fuori delle ipotesi di cui sopra il debitore (prima dell'inizio delle operazioni di voto) possa sempre “*modificare la domanda, formulando la proposta di concordato*”.

La richiesta di modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese; dalla pubblicazione, e fino al decreto del tribunale di apertura della procedura, il debitore non può

compiere alcun atto di straordinaria amministrazione in assenza di preventiva autorizzazione del tribunale.

In forza dell'ultimo comma dell'articolo in esame, il debitore, così come può in ogni momento passare dal PRO al concordato preventivo, può optare per la strada opposta (cioè, modificare la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in una proposta di accesso al PRO), con il solo limite temporale dell'inizio delle operazioni di voto.

5. CONCLUSIONI: VANTAGGI, SVANTAGGI E CRITICITÀ DEL PRO

In estrema sintesi il PRO si pone come uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza particolarmente appetibile per il debitore, il quale potrà derogare alle regole civilistiche in tema di responsabilità patrimoniale e graduazione dei crediti e in caso di PRO liquidatorio non avrà alcun obbligo di incremento minimo dell'attivo o di pagamento minimo in favore dei creditori chirografari.

Di contra il debitore dovrà confrontarsi con un meccanismo di approvazione più rigido, che oltre a richiedere il consenso (a maggioranza) di tutte le classi dei creditori, senza alcun tipo di temperamento della regola²⁹, chiamerà ad esprimersi (e quindi ad influire sulla formazione del consenso) anche i creditori privilegiati che non vengano soddisfatti, in denaro, integralmente entro centoottanta giorni dall'omologazione, indipendentemente dal fatto che il piano preveda la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio³⁰.

Due, infine, quelli che si ritengono i punti critici del PRO. Per un verso la disciplina della transazione fiscale e contributiva, che non prevede il *cram down*, per altro verso l'assenza di un'espressa esenzione generalizzata dai reati di bancarotta in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale. Il PRO infatti non

²⁹ Nel concordato preventivo in continuità aziendale l'art. 112, la cui applicabilità al PRO è espressamente esclusa dall'art. 64 *bis* comma 9, introduce invece, al verificarsi di determinate condizioni, un temperamento alla regola generale dell'approvazione da parte di tutte le classi.

³⁰ Nel concordato preventivo liquidatorio il creditore privilegiato vota solo se la proposta non prevede la soddisfazione integrale del credito e limitatamente alla parte di credito per la quale non si prevede il pagamento. Ciò a prescindere da limiti temporali.

è menzionato fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai quali l'art. 324 riconosce, in via generale, l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano; detta esenzione, per quanto riguarda il PRO, è testualmente limitata *“ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice”*³¹.

³¹ L'art. 324 prevede infatti che le disposizioni di cui agli artt. 322 terzo comma (c.d. bancarotta preferenziale) e 323 (bancarotta semplice) non si applichino *“ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato....., nonché ai pagamenti e alle operazioni di*

finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101”. Pertanto il PRO, salva un'interpretazione estensiva della norma, non rientra fra le procedure che si giovano dell'esenzione generalizzata, mentre si può giovare dell'esenzione riservata ai pagamenti ed alle operazioni autorizzati dal giudice grazie all'applicabilità ad esso degli artt. 99 e 101, espressamente richiamati dall'art. 64 *bis*, c. 9.